



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Il Direttore generale

PIU (DPR n. 445/2000 e s.m. e i.) 16.32 U 1



INPS.0064.17/05/2019.0018353

Al Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei Consulenti del lavoro

D.ssa Marina Calderone

Viale del Caravaggio, 84

00147-Roma

consigli nazionale@consulentidellavoropec.it

e p.c.

Al Presidente dell'Istituto

Prof. Pasquale Tridico

SEDE

Oggetto: Soggetti abilitati alla trasmissione telematica delle domande di ANF di cui alla circolare n. 45/2019 ed ai relativi messaggi n. 1430 del 5 aprile 2019 e n. 1777 del 8 maggio 2019.

Facendo seguito alla Vs. nota prot. 4664 del 19/04/2019 e, a scioglimento della riserva di approfondimento della questione di cui all'oggetto formulata dal Presidente dell'Istituto con nota prot. 2137 del 18/04/2019, si rappresentano le seguenti considerazioni.

Come noto, con circolare n. 45 del 22 marzo 2019 l'Istituto ha delineato le nuove modalità di presentazione delle domande di Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo.

Sul piano generale si è previsto che, a decorrere dal 1° aprile 2019, le domande di assegno per il nucleo familiare dei lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo devono essere presentate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica, *"al fine di garantire all'utenza il corretto calcolo dell'importo spettante e assicurare una maggiore aderenza alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali"*.

Via Ciriaco De Mita, 21
00144 Roma

In particolare, al punto 3 ("Modalità di presentazione della domanda: istruzioni procedurali"), la suddetta circolare n. 45 del 2019 prevede testualmente:

"La domanda di assegno per il nucleo familiare deve essere presentata dal lavoratore all'INPS, esclusivamente in via telematica, mediante uno dei seguenti canali:

- WEB, tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito www.inps.it, se in possesso di PIN dispositivo, di una identità SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di

Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). ...

- Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN".

Con successivo messaggio del 5 aprile 2019 l'Istituto ha precisato che, con riferimento al suddetto punto 3 della citata circolare, *"oltre che attraverso il servizio Web, la domanda può essere presentata esclusivamente tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, non essendovi altri intermediari autorizzati"*.

L'esigenza di rinnovare il procedimento amministrativo di cui si tratta è essenzialmente connessa ad un duplice ordine di ragioni: *i)* la difficoltà per l'Istituto – attesa la mancata conoscenza di elementi necessari, quali la composizione del nucleo familiare ed il reddito dei componenti il medesimo nucleo – di effettuare controlli automatizzati sugli importi conguagliati; *ii)* la necessità per l'Istituto di evitare la possibilità di errati conguagli da parte delle imprese.

Sotto diverso profilo, il nuovo sistema si lascia anche apprezzare per la semplificazione del procedimento volto all'accertamento del diritto alla liquidazione degli assegni al nucleo familiare ed alla successiva corresponsione, con un evidente risparmio di tempi e costi per il datore di lavoro, anche in termini di semplificazione della compilazione del flusso UniEmens (Cfr. Messaggio n. 1777/2019), soggetto al quale in passato erano, invece, delegati adempimenti quali la raccolta delle domande e dei relativi dati, la conservazione della connessa documentazione, l'istruttoria volta all'accertamento del diritto e la quantificazione degli importi. Evidente, nel contempo, la prospettiva del perseguimento di maggiori livelli di uniformità e omogeneità nella gestione delle domande di assegno al nucleo familiare.

La nuova modalità consente, altresì, al lavoratore di conoscere preventivamente la misura massima dell'assegno spettante, circostanza che costituisce innovazione rispetto al sistema precedente.

In questo quadro, occorre, anzitutto, ricordare come sia la stessa legge 30 marzo 2001, n. 152 ("Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di

assistenza sociale") a prevedere, all'art. 7, che gli istituti di patronato e di assistenza sociale «*esercitano l'attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore dei lavoratori dipendenti e autonomi, dei pensionati, dei singoli cittadini italiani, stranieri e apolidi presenti nel territorio dello Stato e dei loro superstiti e aventi causa, per il conseguimento in Italia e all'estero delle prestazioni di qualsiasi genere in materia di sicurezza sociale, di immigrazione e emigrazione, previste da leggi, regolamenti, statuti, contratti collettivi ed altre fonti normative, erogate da amministrazioni e enti pubblici, da enti gestori di fondi di previdenza complementare o da Stati esteri nei confronti dei cittadini italiani o già in possesso della cittadinanza italiana, anche se residenti all'estero*».

La disposizione di cui al successivo comma 2, poi, precisa che «*rientra tra le attività degli istituti di patronato e di assistenza sociale l'informazione e la consulenza ai lavoratori e ai loro superstiti e aventi causa relative all'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi contributivi e della responsabilità civile anche per eventi infortunistici*».

L'art. 8 della predetta legge, inoltre, specifica, al comma 1, che «*Le attività di consulenza, di assistenza e di tutela degli istituti di patronato riguardano: a) il conseguimento, in Italia e all'estero, delle prestazioni in materia di previdenza e quiescenza obbligatorie e di forme sostitutive e integrative delle stesse; [...]*», mentre il successivo comma 3 così recita: «*Gli istituti di patronato, in nome e per conto dei propri assistiti e su mandato degli stessi, possono presentare domanda e svolgere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni indicate al comma 2, anche con riguardo alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni*».

Quanto ai Consulenti del lavoro, la legge 11 gennaio 1979, n. 12 ("Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"), all'art. 1 (rubricato "Esercizio della professione di consulente del lavoro"), così dispone: «*Tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, non possono essere assunti se non da coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro a norma dell'articolo 9 della presente legge, salvo il disposto del successivo articolo 40, nonché da coloro che siano iscritti negli albi degli avvocati e procuratori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, i quali in tal caso sono tenuti a darne comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere gli adempimenti di cui sopra*».

Il successivo art. 2, comma 1, così recita: «*I consulenti del lavoro, con le eccezioni di cui al quarto comma dell'articolo 1, svolgono per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente*», mentre il comma 2 così



prevede: *«Essi inoltre, su delega e in rappresentanza degli interessati, sono competenti in ordine allo svolgimento di ogni altra funzione che sia affine, connessa e conseguente a quanto previsto nel comma precedente».*

L'art. 7, poi, ha cura di precisare che *«L'affidamento ai consulenti del lavoro delle attività di cui all'articolo 2 non esime i datori di lavoro, per conto dei quali le attività sono svolte, dagli obblighi ad essi imposti dalle leggi vigenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale».*

Orbene, dalla combinata lettura delle discipline sopra richiamate si evince, in sintesi, che, mentre ai Patronati l'ordinamento intende attribuire l'assistenza e la tutela dei lavoratori dipendenti in materia assistenziale e previdenziale, i Consulenti del lavoro svolgono "nell'interesse" del lavoratore dipendente soltanto i relativi adempimenti che la legge assegna al datore di lavoro.

Pertanto, dalla lettura sistematica della complessiva disciplina in materia di previdenza ed assistenza innanzi esposta, la scelta dell'Amministrazione di cui alla circolare n. 45 del 2019 risulta non solo legittimamente esercitata, specie alla luce del richiamato contesto positivo di riferimento, ma anche coerente con l'assetto normativo di massima dei servizi di consulenza e tutela in materia di lavoro e previdenza.

Tanto premesso, non si può, nel contempo, fare a meno di osservare come il sistema degli assegni familiari, riassunto nel Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, preveda che le prestazioni di cui trattasi siano corrisposte, agli aventi diritto, a cura del datore di lavoro.

Segnatamente, così recita l'art. 37: *«Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione».*

Precisa, poi, il successivo art. 38: *«Per ottenere gli assegni familiari, gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento del Comune di origine o di residenza, comprovante la propria situazione di famiglia».*

Se ne ricava che, con specifico riferimento alla materia degli assegni al nucleo familiare, il legislatore ha inteso "coinvolgere" direttamente i datori di lavoro, specie con riguardo alla raccolta delle domande, anche – è presumibile – in una ottica di semplificazione degli adempimenti per il lavoratore.

Siffatte previsioni normative risultano essere tuttora vigenti, ragione per cui appare possibile una prudente valutazione interpretativa secondo la quale, in attesa di un'eventuale integrazione normativa al momento al vaglio del Legislatore, si potrebbe ipotizzare, oltre alle modalità di presentazione della domanda in questione come indicate nella circolare n.



45/2019, la possibilità di ricezione e successiva trasmissione all'Istituto delle domande dei lavoratori dipendenti da parte dei datori di lavoro o dei propri Consulenti del lavoro delegati.

In altri termini, potrebbero coesistere tre diversi canali di trasmissione delle domande, ossia, via web direttamente da parte del lavoratore interessato o per il tramite degli enti di Patronato o mediante presentazione da parte del lavoratore al proprio datore di lavoro, anche per il tramite del proprio Consulente del lavoro, che provvederà a trasmetterle all'Istituto in via telematica, astenendosi dagli ulteriori adempimenti (istruttoria, quantificazione, ecc.) che, con l'entrata in vigore del nuovo sistema, sono ora effettuati direttamente dalle Sedi.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Gabriella Di Michele

